NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

Art. 18

Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale

La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'ar- ticolo 17 e' retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attivita' amministrative e tecniche ed ogni altro altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato,tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

Versione in vigore dal 12 marzo 1992, non più in vigore dal 11 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini
Estremi	Legge 10 febbraio 1992, n. 164
Capo	VI — Istituzione del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-delle-denominazioni-d-origine-dei-vini/art-18-sezione-amministrativa-e-segreteria-del-comitato-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it